

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE

CONTRATTO “ *Bibliotheca Universalis* ”

In Firenze l'anno 2003 il giorno del mese di con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in seguito denominata B.N.C.F., ente di diritto pubblico (C.F. 80020550481), con sede in Firenze, Piazza Cavalligieri 1, la quale interviene al presente atto a mezzo del suo direttore e legale rappresentante Antonia Ida Fontana nata a Solero (AL) in data 18/07/1949 domiciliato per la carica ove sopra e l'Impresa o il Raggruppamento temporaneo d'Imprese con capogruppo di seguito chiamata Contraente, P. IVA n. e C.F. n. che ai fini amministrativi e giudiziari dichiara di eleggere domicilio in

..... Rappresentata dal nato con qualifica di autorizzato a firmare il presente atto in virtù di procura speciale rilasciata in data che si allega al presente atto (All.1).

PREMESSO

- che nel piano straordinario di ripartizione dei fondi approvato dall'On. Ministro per i Beni e le Attività Culturali approvato il 27/07/2000 (Legge Biscardi) è stato inserito il finanziamento del progetto: “Digitalizzazione di manoscritti ed opere antiche”,
- che l'Amministrazione, con avviso di gara a procedura aperta, decideva di procedere all'aggiudicazione del servizio sopraindicato in base all'art.23, c. 1 lettera b) del D.lgs. n. 157 del 17.03.1995 e s.m.i.

VISTO

- il verbale di gara redatto ilnel quale è indicata quale aggiudicataria del servizio la società o il raggruppamento temporaneo d'impresе con capogruppo
(All. n. 2);
- la documentazione con cui la società dichiara di non avere in corso procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione di cui ai disposti della legge n. 1423/1956 o provvedimenti relativi alla legge n. 646/1982, così come modificata dalla legge n. 55 del 1990;
- il certificato camerale completo di nulla osta antimafia ai sensi del D.p.r. n. 252/98
- l'attestazione di regolarità contributiva I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.
- il piano di esecuzione del servizio
- la certificazione di ottemperanza alle norme della L. n. 68/99
- la certificazione di ottemperanza alle norme della L. n. 266/02
- la polizza assicurativa a copertura di danni a cose o persone

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – (OGGETTO DELL'APPALTO)

Il contraente si impegna ad eseguire per la BNCF, secondo le modalità del presente atto, a perfetta regola d'arte, l'elaborazione di un prodotto editoriale elettronico multimediale bilingue (italiano e inglese), accessibile in Internet, inerente a: "Gran Tour. Il viaggio in Toscana dei viaggiatori inglesi e francesi dalla fine del 1600 ai primi anni del 1800" da eseguire in riferimento al progetto Bibliotheca Universalis.

ART. 2 --(DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO)

Le attività da eseguire e la relativa loro durata, con indicazione delle specifiche tecniche, sono descritte nell'art.2 del capitolato d'oneri e nel progetto esecutivo che formano parte integrante del presente contratto.

Il contraente durante lo svolgimento del servizio si impegna a concordare con l'Amministrazione le relative modalità di esecuzione.

ART. 3 -- (ESECUZIONE DEL SERVIZIO)

Il Contraente, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie in materia di esecuzione di lavori, nonché della normativa nazionale in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, garantisce l'esecuzione di tutti i lavori necessari al fine di assicurare il servizio oggetto del presente contratto.

ART. 4 -- (OBBLIGHI DEL CONTRAENTE)

Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione, anche in sede giurisdizionale, per eventuali infortuni o danni a persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Contraente si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizione normativa in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente contratto, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, secondo quanto previsto dal D.lgs. N. 157 del 17 marzo 1995 e D.lgs. n.65 del 25 febbraio 2000.

Il Contraente si obbliga ad applicare, nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui il Contraente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Contraente si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Il Contraente è obbligato a far adottare nell'esecuzione i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità di tutto il personale

addetto ai lavori e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione ed il Contraente, comunque inerenti al presente contratto, dovranno essere in lingua italiana.

ART. 5 -- (QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE)

L'Amministrazione si riserva la possibilità di esprimere un parere di non idoneità e/o di non gradimento sugli operatori in qualsiasi momento dell'esecuzione del servizio e di imporre al Contraente la sostituzione degli stessi. Il Contraente è obbligato ad operare la sostituzione entro quindici giorni dalla comunicazione.

ART. 6 -- (COORDINAMENTO E CONTROLLO)

La responsabilità della corretta esecuzione del servizio spetta al Contraente.

Il direttore tecnico nominato dal Contraente nella persona di

..... è responsabile del servizio, cura e coordina le comunicazioni tra le parti. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di effettuare, in qualsiasi momento nel corso delle attività, verifiche, ispezioni e controlli.

Le eventuali carenze e inadempienze saranno contestate al direttore tecnico e dovranno essere tempestivamente rimosse senza alcun onere per l'Amministrazione.

Non è ammessa la sostituzione del direttore tecnico se non in casi gravi che dovranno comunque essere motivati e documentati dal Contraente. La sostituzione dovrà ottenere il gradimento dell'Amministrazione che valuterà l'idoneità del nuovo responsabile.

ART. 7 -- (IMPORTO DELL'APPALTO)

L'importo dell'appalto è di Euro (.....
.....), risultante dal verbale di aggiudicazione, oltre ad IVA nella misura di legge quindi complessivamente di Euro

..... (.....) con imputazione sul cap. 7465 E. F. corrente/R02. Nel prezzo sopra indicato si ritiene compreso ogni onere, anche fiscale, ogni fornitura di materiali e di mano d'opera, ogni spesa principale e accessoria, nonché ogni eventuale pagamento dei diritti d'autore e copyright.

ART. 8 -- (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia degli impegni assunti il Contraente presenta la certificazione relativa alla fidejussione a favore dell'Amministrazione, nella misura pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, e quindi per Euro (.....) Tale documentazione è parte integrante del presente contratto (All.3). Lo svincolo definitivo della fideiussione avverrà 30 giorni dopo il definitivo collaudo positivo del servizio.

ART. 9 -- (SUBAPPALTO)

E' fatto espresso divieto al Contraente di subappaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e il relativo risarcimento dei danni.

ART. 10 -- (ORDINE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO)

Il Contraente, senza diritto ad indennizzi e/o compensi di sorta, ha l'obbligo di eseguire il servizio secondo l'ordine ed il piano di esecuzione previsto dall'art. 14 del Capitolato d'Oneri.

ART. 11 -- (REGOLARE ESECUZIONE)

L'Ente appaltante procederà al pagamento di Euro 80.000,00 + IVA dopo la consegna e la definitiva approvazione del progetto esecutivo editoriale.

Il Contraente potrà eseguire, durante la fase di elaborazione del progetto editoriale, la digitalizzazione dei documenti (ca. 60.000 immagini) i cui titoli verranno forniti dalla BNCF al momento dell'inizio del servizio.

Successivamente, ogni tre mesi, il Contraente renderà, le digitalizzazioni realizzate e l'Ente appaltante provvederà, dopo verifiche di

conformità, al pagamento sulla base del prezzo unitario, per le diverse tipologie, dichiarato nell'offerta economica.

Qualora nel corso delle suddette verifiche, le attività eseguite risultassero incomplete o non conformi a quanto richiesto dall'Ente appaltante, anche se solo parzialmente, dette attività non saranno liquidate e il Contraente dovrà provvedere alla nuova esecuzione del servizio entro i tempi concordati. Successivamente si procederà ad una nuova verifica di regolare esecuzione e, in caso di esito positivo, al pagamento.

La regolare esecuzione potrà essere definita solo quando verrà constatato e verificato che il Contraente abbia ottemperato a tutte le disposizioni impartite dall'Ente appaltante.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche, ispezioni e controlli.

ART. 12 -- (TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO)

Il termine per l'esecuzione del servizio è fissato in dalla data di inizio come risulta da apposito verbale fra l'Amministrazione ed il Contraente nel rispetto del piano delle attività'.

L'eventuale ritardo darà luogo all'applicazione della penalità stabilita all'art. 18 del capitolato d'onori, il cui importo complessivo sarà detratto, senza alcuna particolare formalità, da quello della liquidazione finale.

Il Contraente, qualora, per cause di forza maggiore a lui non imputabili, non fosse in grado di completare la fornitura entro i termini stabiliti nel piano lavoro, avrà la possibilità di chiedere, con domanda motivata, prima della scadenza dei termini contrattuali, un periodo di proroga.

Qualora la richiesta venisse riconosciuta giustificata, l'Amministrazione provvederà ad accordare la proroga a redigere il relativo verbale.

ART. 13 -- (COLLAUDO)

Il collaudo finale sarà effettuato entro 30 giorni dall'ultimazione del servizio.

Entro 30 giorni dalla data del verbale di collaudo positivo, verrà eseguito il pagamento del saldo di quanto dovuto e lo svincolo della cauzione precedentemente prestata.

In caso di collaudo negativo, anche parziale, il servizio non sarà liquidato e l'Impresa dovrà provvedere a nuova esecuzione delle attività entro i tempi che saranno concordati.

Successivamente si procederà ad una nuova verifica di regolare esecuzione e, in caso di esito positivo, al pagamento di quanto dovuto.

ART. 14 – (AUMENTO E DIMINUZIONE DEL SERVIZIO)

L'Amministrazione, potrà ordinare alle stesse condizioni del contratto una quantità maggiore o minore delle attività da eseguire fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, rispetto all'importo contrattuale, senza che per ciò spetti alcuna indennità al Contraente.

ART. 15 – (PAGAMENTI)

Il pagamento del servizio è a carico della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

I pagamenti avverranno, fatte salve le disponibilità di cassa, a stati di avanzamento delle attività di digitalizzazione ogni tre mesi, previo accertamento della regolare esecuzione previa esibizione della relativa fattura, redatta secondo le norme vigenti ed indicante le modalità di pagamento.

Il saldo avverrà, fatte salve le disponibilità di cassa, dopo il collaudo finale positivo.

Il pagamento dell'importo contrattuale sarà eseguito dalla BNCF sul C/C n. Banca di Agenzia ABI- CAB).

ART. 16 – (PREZZI)

I prezzi unitari delle lavorazioni relativi alle diverse tipologie di documenti, espressi in Euro, in cifre e in lettere, si intendono fissati dal Contraente aggiudicatario in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta

convenienza, a tutto suo rischio e sarà ritenuto invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ART. 17 – (CESSIONE DI CREDITO)

E' vietata qualunque cessione di credito, anche solo per l'incasso, che non sarà in nessun caso riconosciuta dall'Ente appaltante.

ART. 18 -- (SUBAPPALTO)

E' fatto espresso divieto di subappalto ad altro soggetto.

ART. 19 -- (TRATTAMENTO DEI DATI)

Ai sensi dell'Art. 10 della L. n. 675 del 31/12/1996, come modificata dal D.Lgs. n. 255 del 28/07/1997, i dati ricavabili dalla suddetta documentazione verranno utilizzati solo per le finalità istituzionali dell'Ente appaltante e potranno altresì essere resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della L. 241/1990 e del T.U. 267/2000 e relativi regolamenti di attuazione.

ART. 20 -- (RISERVE E CONTROVERSIE)

In caso di controversie in merito all'applicazione od interpretazione delle clausole del presente Capitolato di oneri l'impresa potrà formulare riserva entro 10 giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà essere effettuata con comunicazione all'Ente appaltante a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico; nessuna riserva sarà ritenuta valida in sede di liquidazione se non tempestivamente dichiarata come sopra indicato.

Eventuali riserve dell'Impresa e le relative controdeduzioni dell'Ente appaltante, o divergenze o controversie che potessero verificarsi in sede di esecuzione del servizio non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o

sospensivo del servizio stesso, con riferimento a tutte le altre condizioni contrattuali.

Per le eventuali controversie, che dovessero insorgere in dipendenza dall'esecuzione del servizio, sarà competente il Foro di Firenze.

ART. 21-- (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 Codice Civile.

In questo caso il Contraente sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto in esecuzione del contratto, mediante il pagamento delle attività svolte, degli oneri sostenuti, nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile e del mancato guadagno. Inoltre il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi: a) per motivi di pubblico interesse; b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione agli obblighi contrattuali, di mancato rispetto da parte del Contraente dei termini previsti nel piano di esecuzione della fornitura, di cessione dell'Impresa, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento. Dopo il sesto mese di ritardo dal termine stabilito per l'ultimazione della fornitura, l'Amministrazione si riserva di intraprendere azione di risarcimento del maggior danno causato, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, nonché di risolvere il contratto per inadempienza del Contraente.

ART. 22 -- (DISPOSIZIONI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)

Agli effetti fiscali il presente atto comporta spese soggette ad I.V.A.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Contraente.

ART. 23 -- (RINVIO A NORME VIGENTI)

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'onori, si rinvia alla normativa vigente.

Le parti dichiarano il presente atto, composto da n. pagine e n. righe,
pienamente corrispondente alla loro volontà ed in segno di ciò qui di seguito lo
sottoscrivono.

Il Contraente

La Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze
